

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
DELL'ENTE CON SEDE IN DA PARTE DI BANCA S.P.A. PER IL
PERIODO**

L'anno duemilacinque, addì _____ del mese di _____, con la seguente scrittura privata,

T R A

ENTE....., con sede in, Codice Fiscale e Partita IVA n....., che in seguito, per brevità, sarà chiamato "Ente", rappresentato da..... in qualità di Direttore

E

BANCA..... - Sede Legale e Direzione Generale, capitale sociale euro - Iscrizione al Registro delle Imprese di e Codice Fiscale - P. IVA n. - Cod. ABI - Banca iscritta all'Albo delle Banche e appartenente al Gruppo Bancario iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari N° - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che in seguito, per brevità, sarà chiamata, "Banca o Tesoriere", rappresentata dal Signor, a ciò autorizzato in forza di Procura Speciale, Rep. n. Fascicolo n. del

si conviene e si stipula quanto segue:

- ART. 1 -

Ai sensi della determinazione del n° del....., debitamente approvata, il servizio di tesoreria dell'Ente viene affidato alla Banca, che accetta di svolgerlo tramite la propria Unità Operativa in, nei limiti dell'orario stabilito per l'Unità Operativa stessa. La banca si riserva la facoltà di modificare giorni e orari dello sportello di tesoreria o di trasferire eventualmente il servizio presso altra Filiale, con comunicazione all'Ente.

- ART. 2 -

Il servizio viene svolto a titolo gratuito, salvo la custodia dei titoli e lo stacco delle relative cedole che saranno regolate alle più favorevoli condizioni fissate dalle vigenti “condizioni e norme” che regolano il servizio di custodia e/o amministrazione e salvo quanto venisse successivamente disposto da leggi, regolamenti, istruzioni ed accordi interbancari in materia nonché nel caso di entrata in vigore di nuove norme che modificano i termini per la gestione dei servizi di tesoreria degli Enti.

Il Tesoriere sarà rimborsato soltanto delle spese effettivamente sostenute per la tenuta del conto, mediante mandato che l’Ente emetterà a favore del Tesoriere medesimo, dietro presentazione di apposita distinta delle seguenti eventuali spese:

- a) spese di bollo relative a quietanze di mandati di pagamento e a ricevute di incassi quando queste sono a carico dell’Ente;
- b) spese postali e di bollo relative alle comunicazioni, inerenti al servizio trasmesse dal Tesoriere all’Ente;
- c) spese in genere incontrate per l’esecuzione di pagamenti fuori piazza; spese per stampati.

Per le commissioni sui bonifici valgono le disposizioni di cui all’art. 17 del D.P.R. 421/79 e Circolare del Ministero dell’Interno del 24/10/1980 FL 10/1980.

- ART. 3 -

La riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese saranno fatti in base ad “ordinativi d’incasso” ed a “mandati di pagamento” emessi dall’Amministrazione dell’Ente secondo le modalità e con i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

I mandati verranno trasmessi alla Banca con foglio di accompagnamento in doppio, uno dei quali sarà restituito in segno di ricevuta.

I mandati, di regola, sono ammessi al pagamento il terzo giorno lavorativo successivo a quello della presentazione.

- ART. 4 -

I mandati sono pagabili allo sportello dell'Unità Operativa in, ad eccezione di quelli a favore di creditori residenti fuori dal Comune, sede dell'Ente, che, a richiesta dell'Ente stesso saranno pagati dalla Banca, con le modalità che seguono:

- a) mediante pagamento in contanti presso la tesoreria, con firma di quietanza del creditore sul mandato;
- b) tramite Agenzie della Banca o corrispondenti, mediante disposizione contro ritiro di quietanza;
- c) mediante commutazione in quietanza di tesoreria delle somme di cui l'Ente ordina il pagamento a suo favore, a titolo di ritenuta sugli emolumenti del personale e/o per altre eventuali occorrenze;
- d) versamento in conto corrente postale intestato al creditore;
- e) accredito in conto corrente bancario intestato al creditore;
- f) commutazione in assegno circolare "non trasferibile" a favore del creditore, da spediti allo stesso, in plico postale raccomandato;
- g) mediante vaglia postale anche telegrafico o assegni postali localizzati;
- h) mediante assegno di bonifico.

Le dichiarazioni di accredito o di commutazione che sostituiscono la quietanza del creditore devono risultare sul mandato di pagamento da specifica annotazione apposta sullo stesso dalla Banca e dalla medesima controfirmata.

Le spese e le tasse di cui ai punti da c) a fine sono a carico del beneficiario.

L'Ente si impegna a non presentare al Tesoriere mandati oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.

I creditori, tanto in loco quanto fuori del comune, dovranno essere avvisati dall'Ente dell'avvenuta emissione dei mandati.

La Banca deve anche provvedere al pagamento di spese fisse (retribuzioni, indennità, premi di assicurazione da leggi, contratti regolamenti e deliberazioni), improrogabilmente alle date e per gli importi prestabiliti nei ruoli, liste od altro simile documento, preventivamente trasmessi dall'Ente, nei limiti dei fondi disponibili di cassa.

La Banca si impegna a seguire le istruzioni che l'Ente impartirà per l'assoggettamento degli ordinativi agli adempimenti fiscali e non potrà essere tenuta responsabile di eventuali inesattezze nelle istruzioni impartite dall'Ente stesso.

Nel caso di mandati di pagamento emessi in favore di professionisti o di altre categorie di beneficiari per i quali siano obbligatorie le ritenute previste da norme di legge, la Banca è esonerata da ogni responsabilità in merito all'applicazione di tali norme, essendo suo compito di provvedere ai pagamenti nell'esatta misura risultante dai relativi mandati.

- ART. 5 -

I pagamenti dei mandati saranno effettuati dalla Banca nei limiti delle effettive disponibilità di cassa dell'Ente fatto salvo quanto disposto dall'art.10 comma 4° della Legge 16 maggio 1970, n.281 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nessuna responsabilità potrà fare carico alla Banca per i pagamenti effettuati all'infuori della materiale regolarità della quietanza.

- ART. 6 -

La Banca, trovandosi nell'occasione di dover effettuare incassi senza avere ricevuto dall'Amministrazione dell'Ente il corrispondente ordinativo, non potrà ricusare l'esazione di dette somme, ma la quietanza dovrà essere emessa con la clausola "Salvi i diritti e gli obblighi dell'Amministrazione".

- ART. 7 -

La Banca è responsabile solamente delle somme che le verranno versate, senza applicazione della norma del “non riscosso per riscosso” o di altre norme che comportino l’espletamento di procedure coattive.

La Banca non è tenuta ad inviare avvisi, sollecitatorie o notifiche ai debitori o contravventori.

- ART. 8 -

L’Ente trasmetterà alla Banca, a norma di Legge, copia del Bilancio Preventivo e dei provvedimenti di variazione al bilancio medesimo disposti dall’Amministrazione, nonché l’originale delle firme delle persone autorizzate a firmare gli ordinativi contabili ed ogni altro documento relativo alla gestione della tesoreria.

- ART. 9 -

Le condizioni di tenuta conto saranno quelle della lettera di offerta del servizio della Banca del prot. n. ..., che è parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

L’eventuale deposito di fondi eccedenti le normali necessità di cassa, non potrà essere fatto che presso la Banca, salvo quanto disposto delle norme di legge sulle “Contabilità Speciali” che taluni Enti sono obbligati ad intrattenere presso la Banca d’Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato - ai sensi della Legge 29/10/1984, n° 720 e successive in materia di “Tesoreria Unica”.

- ART. 10 -

Le verifiche di cassa disposte dall’Ente a norma di legge dovranno essere eseguite nei locali dell’Unità Operativa che svolge il servizio, fuori dell’orario di sportello.

- ART. 11 -

La Banca renderà il conto nei termini di legge e lo sottoscriverà quale Tesoriere, assumendo la responsabilità della concordanza del fondo di cassa.

Contemporaneamente alla presentazione di tale rendiconto sono restituiti all'Ente gli ordinativi non estinti, le matrici delle quietanze emesse, quelle non utilizzate e quant'altro attinente al conto medesimo.

- ART. 12 -

La Banca, nella sua qualità di Azienda di Credito, è esonerata dal prestare deposito cauzionale.

Essa risponde comunque di tutte le somme e di tutti i valori che terrà in consegna per conto dell'Ente, nonché per tutte le operazioni relative al servizio di tesoreria.

- ART. 13 -

La riscossione di eventuali ruoli avverrà a cura del Concessionario o di altro speciale riscuotitore, non assumendo la Banca che la sola responsabilità delle somme effettivamente versate senza l'obbligo di perseguire i debitori morosi.

- ART. 14 -

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti emanati ed emanandi in materia, ed alle istruzioni che regolano la materia.

La Banca e l'Ente si dichiarano altresì disponibili ad apportare alla presente convenzione tutti i perfezionamenti ritenuti necessari per garantire un più efficace funzionamento del servizio di tesoreria.

- ART. 15 -

La durata della presente convenzione è fissata per il periodo dal al, e, d'intesa fra le parti, potrà essere rinnovata tacitamente per uguale durata, qualora non venga disdetta da una delle due parti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima della scadenza.

- ART. 16 -

Per quanto riguarda l'eventuale registrazione valgono le disposizioni vigenti in materia di registrazione e di bollo.

- ART. 17 -

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, l'Ente elegge il proprio domicilio in presso la sede dell'Ente stesso e la Banca presso la sua sede in

Letto, approvato ed a conferma sottoscritto.

PER L' ENTE

Il Presidente

.....

PER . BANCA .

Un Procuratore Speciale

.....